

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Votazione a squittinio segreto sopra i due disegni di legge ieri discussi, e loro approvazione, proclamata in seguito.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per una pensione alle vedove e agli orfani dei medici e chirurghi morti in servizio pel colera.* = *Interpellanza del deputato Abignenti sull'exequatur alla nomina dell'abate di Montecassino* — *Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia* — *Osservazione e proposta del deputato Michelini, e nuova spiegazione del ministro.* = *Discussione del disegno di legge per disposizioni sull'esecuzione delle sentenze, e riscossione dei crediti gabellari* — *Emendamenti dei deputati Cavallini e Sanguinetti all'articolo 4* — *Osservazioni dei deputati Panattoni, relatore, Martelli-Bolognini, Salaris, e del ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'articolo 4 con aggiunta* — *Emendamenti del deputato Michelini e del guardasigilli al 6°* — *Gli articoli sono approvati.* = *L'articolo dello schema di legge per una convenzione colla città d'Ancona è approvato* — *Rinvio di quello sulla salina di Lungro.* = *Sono approvate le conclusioni della Commissione che respingono la richiesta di procedimento contro due giornali.* = *Si riprende la discussione dello schema di legge sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori* — *I tre primi articoli sono approvati con emendamenti del deputato Cancellieri e del guardasigilli, dopo osservazioni dei deputati Cortese, Bove, Cicarelli e Cordova, relatore* — *Aggiunta del deputato Muti, rigettata dopo opposizioni del ministro e dei deputati Salaris e Cordova* — *Articoli di aggiunta del deputato Bove, ritirati* — *Lo articolo 4 è ritirato.* — *Aggiunta del deputato Cicarelli, approvata* — *Gli articoli del progetto sono approvati.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,230. I Consigli comunali di Uri, Abbasanta, Mores, Codrongianus, Monti, Castelsardo, Cuglieri, Ploaghe, Cossoine, provincia di Sassari, inviano i loro voti di adesione alla petizione inoltrata dal Consiglio comunale di Ozieri contro la nuova convenzione sulle ferrovie sarde.

12,231. Il deputato Cortese presenta alla Camera le deliberazioni di 21 municipi della provincia di Basilicata, nelle quali si espressero voti per la conservazione nella città di Potenza di quella sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli.

12,232. La Camera di commercio di Torino domanda di essere esonerata dal pagamento di lire diecimila, residuo delle lire trentamila, contemplate nella legge 4 luglio 1857 per suo concorso alle opere occorrenti al castello del Valentino, onde renderlo adatto all'esposizione dei prodotti dell'industria nazionale del 1858.

ATTI DIVERSI — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per scrutinio segreto dei progetti di legge approvati per alzata e seduta nella tornata precedente, vale a dire:

Spesa per la costruzione di un tronco di rettificazione della strada nazionale sannitica;

Aumento del servizio postale marittimo fra Brindisi ed Alessandria d'Egitto.

Si procederà all'appello nominale.

(Seguono le votazioni.)

Si lasciano le urne aperte per coloro che non hanno ancora votato.

Do la parola all'onorevole Di Rorà sul sunto delle petizioni.

DI RORÀ. Pregherei la Camera a voler accordare l'urgenza alla petizione 12,232 stata presentata dalla Camera di commercio di Torino.

Nel 1857 essa venne invitata a concorrere nella spesa occorrente al castello del Valentino per renderlo

adatto per uso dell'esposizione dei prodotti dell'industria nazionale. Acconsentendo di concorrere per 30,000 lire, mise la condizione che tal somma dovesse essere impiegata unicamente pel restauro del castello predetto.

Avendo stimato il Governo di destinarla ad uso diverso, ora la Camera di commercio di Torino chiede di essere esonerata dal pagamento di lire 10,000 che restano ancora a pagarsi: ed io spero che la Camera riconoscerà la giustizia di questa petizione, e vorrà dichiararla d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi è invitato a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MACCHI, relatore. Presento il rapporto della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge che ci venne rimandato dal Senato, perchè sia accordata una pensione alle vedove ed ai figli di quei medici e chirurghi che muoiano in conseguenza di cure prestate ai colerosi. (V. Stampato n° 116-C)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole Cairoli scrive che l'inasprimento della sua ferita e la necessità di una cura regolare lo obbligano a chiedere un congedo di un mese.

L'onorevole Protasi scrive che, a fine d'intervenire alla Camera durante la discussione della legge sull'imposta fondiaria, non approfittò che in minima parte del congedo accordatogli, epperò non potè disbrigare urgenti affari domestici. Chiede quindi un nuovo congedo di venti giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

(Il processo verbale della tornata di ieri è approvato.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ABIGNENTI.

PRESIDENTE. Il deputato Abignenti chiede interpellare l'onorevole guardasigilli sulla apposizione del regio *exequatur* al breve pontificio, che dà all'abate De Vera l'ordinaria giurisdizione sulla già diocesi di Montecassino.

Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Potrei anche rispondere immediatamente, se l'onorevole Abignenti spiega il soggetto di questa sua interpellanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Abignenti sarebbe disposto a svolgere subito la sua interpellanza?

ABIGNENTI. Sì.

PRESIDENTE. Allora, se non vi è opposizione, gli do facoltà di parlare.

ABIGNENTI. Nella tornata del 25 maggio, allorquando io parlai sopra la legge del 7 luglio 1866, dividendo quella legge in tre parti, la prima delle quali riguarda

la soppressione degli ordini religiosi, io dissi che, quando sarebbe venuta a discussione l'interpellanza Cancellieri, allora sarebbe stato il tempo opportuno per domandare ragione al Ministero di più cose, le quali, secondo me, erano in opposizione a quella legge.

Tra queste vi era appunto il riconoscere la giurisdizione diocesana nelle sopresse badie benedettine di Montecassino, di Montevergine e Trinità di Cava. Era stato assicurato che la questione era stata portata innanzi al Consiglio di Stato, perchè questo corpo desse il suo avviso, e ancora mi veniva detto che il Consiglio di Stato aveva dato il suo voto favorevole.

Venuta l'interpellanza Cancellieri, io non mi trovai presente alla Camera perchè, per urgenti bisogni di famiglia, era stato costretto a domandare un congedo. Ora sono stato assicurato che, non solamente questa giurisdizione ordinaria episcopale sia stata dal pontefice data *ad nutum Sanctæ Sedis* all'abate di Montecassino De Vera, ma che il Governo vi abbia posto il regio *exequatur*.

Se ciò fosse, io crederei che una grave lesione si sia portata alla giusta applicazione della legge del 7 luglio 1866.

Con questa legge si venne perfettamente a distruggere tutto quello che è comunità religiosa, tutto quello che è ordine religioso, e quindi si vennero ancora a distruggere tutti gli effetti che dall'esistenza di queste comunità derivavano, o potrebbero derivare.

Queste comunità, Trinità di Cava, Montecassino, Montevergine, avevano le diocesi. L'abate generale di Montevergine e gli abati locali di Trinità di Cava e di Monte Cassino avevano la giurisdizione ordinaria diocesana *nullius*.

La giurisdizione l'avevano come mandatarî della comunità.

Nel secolo quattordicesimo, quello di Montecassino fu creato vescovo sopra una vasta diocesi; ma, immediatamente dopo, un papa che era stato abate cassinese, restrinse ai paesi circconvicini la giurisdizione ordinaria *nullius*, della quale investì la badia, e, per la badia, l'abate.

Sicchè questo privilegio era dato alla comunità, e l'abate era il mandatario della comunità; e tutti i monaci *discreti*, cioè tutti i monaci che avevano voto, erano considerati come il capitolo cattedrale della badia; essi dunque erano quelli che nominavano l'abate, e gli trasferivano, per dire così, il loro privilegio; essi erano quelli che assistevano l'abate in tutte quelle cose per le quali furono istituiti i capitoli cattedrali.

Ora, se è distrutto l'ordine, non vi è più abate, perchè in tanto vi è l'abate, in quanto vi sono i monaci. Ma agli occhi dello Stato, dopo la legge 7 luglio 1866, monaci non ve ne sono più; vi sono tante persone le quali in faccia allo Stato non sono riconosciute che come cittadini i quali hanno il diritto di avere la

pensione, e lo Stato ha il dovere di concedere loro la pensione che loro è assegnato per legge.

Dunque, non esistendo più comunità religiosa, non esiste più abate.

Ora, se il papa vuole che riviva questa giurisdizione; se il papa vuole nominare abati colla facoltà episcopale ordinaria a Trinità di Cava, a Montevergine ed a Montecassino, noi non abbiamo ad entrarvi per nulla; faccia il papa quanti abati e quanti vescovi vuole, noi non entriamo nello spirituale.

Il Governo non deve riconoscere se non quello che è stabilito per legge.

Ora, se la legge ha distrutto con gli ordini la loro giurisdizione, il potere esecutivo non può venire con un regio *exequatur* a farla rivivere, solamente perchè il papa ha voluto che rivivesse.

Io dunque, muovo al ministro guardasigilli questa semplice domanda: è vero, sì o no, che il Governo abbia apposto il regio *exequatur* ad un breve col quale si dà, *ad nutum Sanctæ Sedis*, all'abate De Vera la facoltà ordinaria sopra la diocesi di Montecassino?

In secondo luogo, nel caso che questo sia, intende il signor ministro che i monaci, i quali non sono più tali per l'abolizione dell'ordine, sieno riconosciuti poi, per una conseguenza necessaria, come necessario capitolo dell'ordinario?

Lo so, lo so, si dirà: *cavea consequentiariis*; ma ci sono delle conseguenze imprescindibili. Non vi è ordinario senza che abbia il suo consiglio, e questo consiglio si chiama *capitolo cattedrale*. Gli abati tengono il loro capitolo cattedrale nei monaci; i monaci dunque dovrebbero essere conservati, perchè l'abate ordinario ci sta.

Dunque, la seconda domanda che io faccio è questa: intenderebbe il Ministero, nel caso che fosse vero che si sia apposto il regio *exequatur* dal Governo che abbia una conseguenza in favore dei monaci? Intenderebbe poi che si desse all'abate qualche altra cosa di più oltre la pensione, per la ragione o pretesto che è un prelado ordinario? Sono tutte domande che io intendo fare al ministro.

Io ho avuto la notizia da persona che devo credere ben informata. L'ebbi già quando era a Napoli giorni sono, e mi venne confermata qui in Firenze; io, per conseguenza, mi sono affrettato di domandarne al signor ministro. Se mi dice che non è vero, allora è finito tutto. Nel caso poi che sia vero, pregherei la cortesia del signor ministro a voler dare una risposta alla mia domanda.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. La Camera s'irammenterà che, quando l'onorevole Cancellieri mosse la sua interpellanza rispetto al monastero di Montecassino, dichiarai come non si fosse potuto procedere celeremente alla presa di possesso di quel convento, in-

quantochè vi sono due questioni a risolvere, ma che, ciononostante, la presa di possesso avrebbe subito avuto luogo. Difatti a quest'ora essa è già stata eseguita.

Ciò premesso, posso assicurare l'onorevole Abignenti, senza entrare in ulteriore discussione, che quello che egli dice essergli stato da persona autorevole confermato, non ha alcuna esistenza.

Anzi posso aggiungere che, appunto sulla questione da lui accennata, sul doversi cioè, o meno, ritenere sopravvivenza alla legge di soppressione una diocesi in Montecassino, non solo io ho provocato l'autorevole avviso del Consiglio di Stato, ma ho nominato una Commissione per vedere quale sarebbe l'andamento da tenersi, e per esaminare se la legge generale di soppressione riguardi l'abazia *nullius* di Montecassino.

Ed a questa Commissione è stato anche demandato l'esame della seconda delle due questioni che si credeva opportuno risolvere prima di procedere alla presa di possesso, cioè della miglior via da seguire per provvedere alla conservazione della monumentale casa di Montecassino.

Quindi può essere sicuro l'onorevole Abignenti che finora nessun regio *placet* si è dato ad alcun breve pontificio della natura da lui mentovata.

ABIGNENTI. Ringrazio l'onorevole guardasigilli di aver voluto immediatamente rispondere alla mia interpellanza, e della premura che egli si è data d'invitarmi ad essere tranquillo. Ma io, a dire il vero, tranquillo non lo sono rimasto; giacchè se da una parte ebbi il piacere di sentire che il fatto non è compiuto ancora; dall'altra, però, fui messo in apprensione, poichè il signor ministro disse che *per ora* non è ancora compiuto.

Ora io dico che qui si tratta d'una questione importantissima di principii; si tratta della esecuzione o no della legge del 7 luglio 1866. Ha quella legge abolito oppur no l'abazia di Montecassino? Anzi, ha o non ha desso abolito tutto l'ordine dei Benedettini? Se li ha aboliti, tolto l'ordine, tolti i monaci, non vi può essere più abate. Se non vi è più abate, non vi è più giurisdizione trasmissibile all'abate.

Ma, perchè adesso si vorrebbe ristabilire? Qui non vi dovrebbe essere, non vi può essere questione!

Ah! l'onorevole guardasigilli si è lasciato sfuggire, ha fatto intravedere che potrebbe succedere. In questo caso stia la Camera in avvertenza, perchè la legge sarebbe violata.

Il signor ministro, in cui da moltissimo tempo riconosco amore verso il paese e rispetto alle leggi, starà certamente all'erta egli pure, poichè chi ciò facesse si metterebbe le leggi sotto i piedi, e farebbe rientrare per la finestra quello che è uscito dalla porta.

Per tal modo si farebbe un giuoco di bussolotti. E che? Vogliamo rotolare il sasso eterno di Sisifo, che

ci ricadrebbe sullo stomaco e ci schiaccierebbe nel punto in cui crederemmo averlo ricacciato al di là del monte? Ho voluto fare quest'interpellanza, non per vano chiasso, ma solamente perchè sono convinto e persuaso che sarebbe violata una delle leggi più essenziali dello Stato, una delle leggi che hanno segnato il cammino della civiltà tra noi, e che più hanno distinto il Parlamento italiano. Una volta messo in avvertenza il Parlamento nulla ho più a dire.

PRESIDENTE. Dunque l'interpellante non facendo alcuna proposta, si passa all'ordine del giorno.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI. Mi pare che questa conversazione non dovrebbe rimanere senza effetto. Che cosa in sostanza ha risposto l'onorevole ministro di grazia e giustizia alla fattagli interpellanza? Ha risposto che per ora il Governo non ha concesso l'*exequatur* del quale si lagnava l'onorevole Abignenti. Ma questo, se mal non m'appongo, non basta alla Camera, cui dee premere la retta esecuzione della legge 7 luglio 1866. Quindi mi pare che la conclusione di questa conversazione dovrebbe essere un ordine del giorno, col quale fosse invitato il Ministero a non concedere l'*exequatur* che teme l'onorevole Abignenti, ove al papa piacesse di nominare l'abate di Montecassino.

Parmi che questa deliberazione potrebb'essere concepita presso a poco nei termini seguenti:

« La Camera, considerando che la retta interpretazione della legge del 7 luglio 1866 si oppone alla concessione dell'*exequatur*, che fosse accordato dal Governo del Re alla nomina che il sommo pontefice credesse di fare dell'abate di Montecassino, passa all'ordine del giorno. »

Questa è la sostanza: quanto alla forma, lascio all'onorevole mio amico il proporre quella che credesse più conveniente, avendo egli meglio di me studiata la cosa.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io credeva di aver risposto categoricamente all'interpellanza mossa dall'onorevole Abignenti. Egli partiva da un fatto, e mi domandava se questo esistesse: io ho avuto l'onore di rispondergli che questo fatto non esiste; che invece sul proposito vi è una questione, per la quale si è chiesto l'avviso del Consiglio di Stato, e si è nominata una Commissione, che si sta occupando della medesima.

Quindi, mi perdoni l'onorevole Michelini, non sarebbe il caso in questo momento che la Camera prendesse una deliberazione.

Naturalmente quando io potrò dire alla Camera quale sia l'opinione del Ministero su questa questione, allora sarà il momento opportuno per fare tutta quell'ampia e profonda discussione che essa merita; ma ora che la questione si sta studiando, ed il ministro stesso ha dimostrato quanta diligenza si pone nel ri-

solverla, mi pare che quest'interpellanza non dovrebbe aver seguito.

ABIGNENTI. Dopo le ultime dichiarazioni del ministro che promettono di avvisarne preventivamente la Camera perchè vi apra una discussione, io prendo atto delle sue parole, e mi dichiaro soddisfatto.

MICHELINI. In seguito alle ultime parole dell'onorevole ministro ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe il seguito della discussione sul progetto di legge per convalidazione dei decreti relativi a spese maggiori sui bilanci dal 1860 al 1867. Però il ministro per le finanze essendo ancora trattenuto al Senato per sostenere la discussione delle leggi d'imposta, io propongo che venga differito il dibattimento sul predetto disegno di legge. Anzi io stimerei opportuno che fosse determinato il giorno in cui debba porsi in discussione. Così questa non giungerà, direi così, improvvisa (*Bene!*), ed i signori deputati potranno emettere il loro avviso con piena conoscenza di causa sopra uno schema di legge di cui a ragione la Camera assai si preoccupa. Adunque se non vi è opposizione, questo disegno di legge sulle maggiori spese verrà posto all'ordine del giorno di lunedì.

E giacchè per incidente mi è occorso di parlare sull'ordine del giorno, io propongo che immediatamente dopo il progetto testè accennato si discuta quello relativo al riparto ed all'esazione delle imposte dirette, locchè probabilmente avverrà martedì o mercoledì della settimana ventura.

Se pertanto non vi sono osservazioni in contrario, riterrò che sieno accolte queste mie proposte. (*Segni di assentimento*)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE ED ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI GABELLARI.

PRESIDENTE. Si passerà dunque all'esame del disegno di legge che è iscritto nell'ordine del giorno dopo quello sulle maggiori spese, vale a dire al progetto concernente disposizioni intorno all'esecuzione delle sentenze, ed alla riscossione dei crediti gabellari. (Vedi *Stampato*, n° 77)

Domando agli onorevoli ministri che sono presenti, se non abbiano difficoltà che si discuta questo progetto di legge, quantunque non sia presente il signor ministro per le finanze che l'ha proposta.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. In tal caso dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La riscossione delle pene pecuniarie e delle

spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi, e della polvere da fuoco, è affidata alle direzioni delle gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei propri contabili. »

Se nessuno domanda di parlare, lo metto a partito.

(È approvato.)

« Art. 2. Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro :

« a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal contravventore ;

« b) Alla riscossione delle somme che nella revisione dei conti, fatta dalle direzioni compartimentali delle gabelle, a' termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o dei diritti doganali nei casi previsti dall'articolo 3 dei preliminari della tariffa in vigore ;

« c) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati, o dai comuni. »

(È approvato.)

« Art. 4. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trovi estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dal direttore compartimentale delle gabelle, il quale in caso di dubbio se ne riporterà al parere del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del luogo di sua residenza. »

CAVALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLINI. Io propongo due emendamenti a questo articolo, uno di sostituzione, l'altro di aggiunta.

Alla proposta della Commissione sostituisco quella del progetto del Ministero ; inoltre prego la Camera che alla fine dell'articolo aggiunga : « senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. »

Mi pare evidente che si debba dare la preferenza al progetto del Ministero anzichè a quello della Commissione ; infatti, che cosa si stabilisce in questo articolo 4? Il Ministero proponeva che non altrimenti la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria potesse avere luogo, salvochè vi fosse l'autorizzazione del direttore compartimentale, ed inoltre il previo parere del pro-

curatore del Re presso il tribunale civile e correzionale, dove risiede lo stesso direttore.

Richiede adunque il Ministero due formalità, cioè : il consenso della direzione compartimentale delle gabelle, e ad un tempo il parere del pubblico Ministero.

Invece la Commissione che cosa propone, che cosa vuole mai ?

Essa richiede parimente il consenso della direzione compartimentale, ma soggiunge che, *in caso di dubbio*, il direttore compartimentale debba riportarsi al giudizio del procuratore del Re.

Ma quando avverrà questo dubbio, quando si verificherà questo caso? Rispondo: mai, mai, perchè è impossibile che questo accada quanto agli effetti giuridici.

Facciamoci ben chiaro il pensiero che debbe informare la disposizione di quest'articolo, ed allora andremo tosto d'accordo, e tutti ci persuaderemo che la locuzione della Commissione è in qualunque ipotesi inammissibile, e se ne convincerà subito anche la Commissione proponente.

È necessario, secondo il concetto della Commissione, che vi sia il parere del procuratore del Re? Non è necessario.

Ma se non lo si crede necessario sotto il rapporto giuridico, se la cancellazione delle ipoteche è valida, è legittima senza che consti del parere del pubblico Ministero, a che pro, a quale scopo dunque si aggiunge che, *in caso di dubbio*, la direzione compartimentale debba riportarsi al parere del procuratore del Re?

Allo scopo di rendere valida la cancellazione, che è già valida per sè col semplice consenso della direzione compartimentale! Ma ciò sarebbe inconcepibile, contraddittorio, assurdo.

Delle due l'una: o l'assenso del direttore compartimentale è conforme al giudizio del procuratore del Re, o non lo è. Ma tanto nell'uno quanto nell'altro caso la cancellazione della ipoteca sta per il solo consenso del direttore compartimentale; dunque a nulla serve che esautoriamo inutilmente il Ministero pubblico.

Il dubbio poi non sarà accertato, non si verificherà mai, giacchè tuttavolta che il direttore compartimentale darà un assenso contro il voto del procuratore del Re, egli dichiarerà che non vi era dubbio per lui; affermerà che per lui la cosa era ovvia, era chiara, era evidente e non punto dubbiosa. E siccome la locuzione della Commissione stabilisce che nel solo caso di dubbio il direttore del compartimento sarebbe costretto ad attenersi al giudizio del Ministero pubblico, così questa disposizione sarebbe pur sempre una lettera morta, per non dire peggio.

Ed egli è perciò che io credo di gran lunga preferibile il progetto del Ministero, che non dà luogo ad alcuna ambage, e richiede netto e sempre il parere del pubblico Ministero, salvo chè si preferisse di non far cenno alcuno del Ministero pubblico, e così si entrasse

in un sistema ben diverso, lo che per me è indifferente per questa considerazione.

Il Governo ha diritto di richiedere in qualunque circostanza l'avviso del procuratore del Re, onde viemmeglio illuminarsi sui provvedimenti ad emanare. Ma a ciò si provvede e si può provvedere con norme disciplinari e regolamentarie, e non è punto necessario che ciò si prescriva con legge.

Sè così è, io non so il perchè si voglia qui parlare del pubblico Ministero, e ad un tempo non tenere alcun conto giuridico del suo parere.

Per questi motivi, ripeto, o adottiamo il progetto del Ministero, o depenniamo da quello della Commissione le tre ultime linee del suo articolo 4, vale a dire tutto ciò che al procuratore del Re si riferisce.

Vengo ora all'emendamento d'aggiunta.

Qui si tratta di una legge speciale, e potrebbe quindi sorgere il dubbio che, quando, per accidente, contro giustizia e per errore, il direttore compartimentale si rifiutasse di acconsentire alla cancellazione della ipoteca, o viceversa l'acconsentisse indebitamente, più non si potesse muovere dagl'interessati altra azione a tutela dei loro diritti, quella cioè di ricorrere ai tribunali ordinari. Egli è perciò che io credo conveniente di aggiungere, e ciò tanto nell'interesse dei terzi che in quello della direzione del demanio, di aggiungere espressamente che resti per tutti salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare e l'uno e l'altro di questi due emendamenti miei.

PANATTONI, relatore. Debbo chiarire il dubbio messo innanzi dall'onorevole Cavallini: e mi sarà facile per le ragioni che vado ad esporre.

L'articolo 4 è unicamente inteso a tutelare da un lato l'interesse dello Stato, e dall'altro a non esporre lo Stato a questioni e ad atti che facilissimamente gli verrebbero addosso.

L'articolo presuppone che sia estinta l'obbligazione, e m'insegnano l'onorevole Cavallini ed ogni altro dei miei colleghi che in questi casi, essendo mancata la causa del debito, manca l'ipoteca. L'ipoteca, siccome è un accessorio del credito, quando ne fu compiuta l'estinzione, nessuno ha diritto di tenere accesa un'iscrizione. Per altro sovente accade che la radiazione di un'iscrizione sia trattenuta per lo meno un mese o due, a cagione delle formalità amministrative; perciò, se si complicano le difficoltà, rimane intralciato indebitamente l'interesse delle parti, e si costringe colui, il quale puntualmente pagò, a citare per urgenza, affinchè sia condannato il direttore del demanio a dare immediatamente il consenso di radiazione. Evidentemente, nel presupposto di quest'articolo, il consenso di radiazione non può ritardarsi, inquantochè, estinta l'obbligazione, è estinta anche l'ipoteca, e manca il titolo dell'iscrizione.

Però possono esservi delle circostanze eccezionali

per l'amministrazione, che la Commissione non volle ostinarsi ad eliminare, e che il ministro delle finanze, il quale fu d'accordo colla Commissione per ogni resto, non volle pregiudicare; cioè possono affacciarsi circostanze particolari per le quali il direttore abbia bisogno di chiedere un parere prima di rilasciare il consenso. Nella Commissione vi era chi insisteva per non sanzionare vincoli di fronte ad eventualità incognite, e pareva quasi un controsenso che si concepisse sostenebile un'ipoteca senza causa di debito.

Nulladimeno prevalse l'opinione di tutelare lo Stato per quando restasse un dubbio sulla estinzione di ogni interesse a conservare l'iscrizione: e piacque ai più, che fosse permesso al direttore del demanio di chiedere schiarimento, quando egli non era chiaro abbastanza, tanto più che questo schiarimento è unicamente per lui, onde non errare o non abusare nelle difficoltà della sua gestione. Quanto al terzo interessato, il quale può da un momento all'altro avere bisogno della sua radiazione, egli deve avere anco il diritto libero di ricorrere al tribunale, per affrettare la sua liberazione.

Dunque, quando l'onorevole Cavallini desiderasse di restituire il testo della proposta ministeriale, egli insisterebbe su ciò che il ministro delle finanze ultroneamente ravvisava ingiusto ed insostenibile: imperocchè riusciva troppo grave l'imporre due condizioni, e due formalità, il concorso delle quali, se fosse costante, tratterrebbe in qualunque caso il consenso per la radiazione. Quindi era assai, e forse anche troppo, che si lasciasse all'arbitrio del direttore, quando egli non era abbastanza tranquillo, di consultare il procuratore del Re.

In quanto poi alla seconda proposta dell'onorevole Cavallini, io non troverei verun inconveniente che ai privati i quali saldarono fosse data libertà di ricorrere ai tribunali, dichiarandolo anche in modo esplicito.

Ma siccome questo articolo ha una portata di semplice servizio e disciplina amministrativa, il procuratore del Re fa qui le parti di consultore del direttore; ma egli non può fare a suo agio in danno di chi pagò, nè legare le braccia alla parte che si credesse lesa dal parere di lui. Quindi ciò che probabilmente preoccupa l'onorevole Cavallini, vale a dire la libertà dell'interessato di farsi rendere giustizia, non è menomamente vincolata dal tenore dell'articolo presente.

Ma, ove il preopinante, il ministro di giustizia e la Camera, credessero che le frasi combinate tra il ministro delle finanze e la Commissione non siano bastantemente chiare, noi non facciamo davvero opposizione a che si aggiunga in modo esplicito « salvo sempre il ricorso alla giustizia: » benchè ciò sia sempre sottinteso dal diritto comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini insiste ancora?

CAVALLINI. Insisto, ed anzi ringrazierò subito il signor relatore di non essersi opposto al mio emenda-

mento aggiuntivo, che ten'e a torre di mezzo una dubbiozza, ed a premunirci contro ogni esorbitanza del potere esecutivo. I diritti dei cittadini sono sempre tutelati specialmente dai tribunali ordinari, ed è ai tribunali ordinari che noi dobbiamo sempre lasciare l'adito aperto in qualunque controversia. Alle osservazioni poi dello stesso relatore relative al mio primo emendamento io replicherò con un semplice dilemma. La Commissione o crede che sia inutile il parere del procuratore del Re, o non lo crede inutile: se lo crede di qualche utilità, allora essa deve senz'altro accettare la proposta del Ministero, perchè stabilisce che in tutti i casi debba avere luogo il previo avviso del pubblico Ministero; oppure lo crede inutile, ed in questo caso non si comprende il perchè si debba prescrivere che *in caso di dubbio* si debba riportare al di lui voto, e non si avvisi neppure al modo di fare constare di questo dubbio, che perciò non sussisterà mai in faccia alla legge. Non è possibile immaginare con effetto quale sia il caso in cui possa verificarsi questo dubbio. Chi è che deve giudicarne? Il direttore compartimentale.

Ma, dal momento che il direttore compartimentale opina in un modo diverso dal procuratore del Re, il dubbio per lui non esiste più; quindi inapplicabile il vostro articolo.

Dunque, o si cancelli assolutamente tutto ciò che riguarda l'intervento del procuratore del Re, se la Commissione lo crede superfluo, e questo sistema lo comprendo benissimo; che se si vuole, se si crede conveniente ed utile il parere di lui, in questo caso si adotti il chiaro disposto dal progetto del Ministero.

La proposta della Commissione, com'è ora, non può essere adottata.

SANGUINETTI. Io propongo che, invece delle parole *dal direttore compartimentale*, si dica *dall'amministrazione*, perchè abbiamo dinanzi a noi una legge, la quale sopprime le direzioni compartimentali, e sostituisce uffici finanziari delle provincie; quindi quella dicitura più non si confarebbe col disegno di legge che abbiamo dinanzi. Dicendo *amministrazione delle gabelle*, si lascia la cosa in genere: sta poi al regolamento il determinare che questa facoltà spetterà all'ufficio finanziario provinciale.

Propongo poi che si sopprimano le seguenti parole: « il quale in caso di dubbio se ne riporterà al parere del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del luogo di sua residenza; » imperocchè abbiamo innanzi a noi un disegno di legge, il quale abolisce gli attuali uffici del contenzioso finanziario, e determina quali saranno i magistrati, a cui le amministrazioni dovranno rivolgersi per i pareri. Quindi è che non dobbiamo in questa legge pregiudicare la questione.

D'altronde, se il Ministero crede conveniente (come lo ritengo io) che colui che rappresenterà l'ammini-

strazione delle gabelle debba avere il previo parere del procuratore del Re, questo potrà essere fatto mediante regolamento, e non è necessario che sia scritto nella legge.

Trovo poi che la redazione del Ministero era più favorevole e più conveniente all'interesse delle finanze, imperocchè serviva di controllo all'azione del direttore compartimentale delle gabelle, il quale potrebbe anche, per avventura, essere persona non perita di cose legali, e facilmente incorrere in questa materia in qualche errore.

Il Ministero prescriveva che dovesse sempre precedere il parere; e questa, a mio avviso, era una disposizione ottima; ma una disposizione di tal natura può essere presa in via amministrativa, e venir stabilita nel regolamento.

Per ora io credo che sarebbe miglior partito il sopprimere addirittura tutte le dette parole, onde non venire ad incagliare i principii che saranno adottati quando discuteremo il disegno di legge concernente gli uffici del contenzioso finanziario.

Propongo dunque che alle parole *direttore compartimentale*, si sostituisca *amministrazione*, e che il comma, che riguarda il procuratore del Re, sia totalmente soppresso.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io credo che la Commissione potrebbe facilmente annuire alla proposta che pare venga da tutti gli onorevoli preopinanti.

Senza entrare a discutere se la formula dell'articolo del Ministero sia più giusta di quella proposta dalla Commissione, tanto più che il ministro ha anche approvato quella della Commissione, io credo che il migliore partito sarebbe precisamente questo di cancellare queste ultime parole dell'articolo 4.

Al certo se l'amministrazione delle gabelle incontrerà un qualche dubbio, naturalmente domanderà consiglio o al procuratore del Re o ad un legale per essere più sicura della convenienza di permettere che sia cancellata un'iscrizione ipotecaria.

Quindi, senza andare più per le lunghe, io credo che possiamo essere tutti d'accordo nel ridurre l'articolo come proponevano l'onorevole Sanguinetti e l'onorevole Cavallini.

Quanto poi alla modificazione che proporrebbe l'onorevole Sanguinetti di togliere le parole « dal direttore compartimentale, » nell'idea che innanzi alla Camera vi è un progetto di legge il quale abolisce queste direzioni compartimentali, io non avrei neppure difficoltà che si dicesse: « dall'amministrazione delle gabelle. » E naturale che l'amministratore delle gabelle potrà essere un direttore compartimentale, o generale, o altri, senza che ciò cambi la posizione delle cose. In conseguenza, riassumendo, io non avrei difficoltà a che fosse l'articolo modificato in questi termini, cioè che fosse cancellato l'ultimo comma del-

l'articolo stesso, vale a dire: « il quale in caso di dubbio se ne riporterà al parere del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del luogo di sua residenza »; e che invece di dire: « previa autorizzazione in forma amministrativa del direttore compartimentale delle gabelle, » si dicesse: « previa autorizzazione in forma amministrativa dell'amministrazione delle gabelle. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Panattoni.

PANATTONI, relatore. Ho domandata la parola per dichiarare che, quando si propongono emendamenti che possono credersi miglioramenti, la Commissione, che studiò per migliorare la proposta ministeriale, non ha davvero alcun interesse per contraddire. La Commissione si sarebbe battuta fino agli estremi, quando si fosse dovuto rincarare i vincoli e gl'impedimenti alla liberazione dei fondi dalla ipoteca, dopo che era successo il pagamento del debito. Ma quando si viene a dire che si tolga ogni frase che avesse apparenza di elevare le formalità del servizio interno al grado di vincoli e ritardi per gl'interessati; noi verremo presto agli accordi, inquantochè il parere che prenderà il direttore è una formalità amministrativa, una cautela che si può rilasciare al senno di lui, onde non compromettersi rilasciando il consenso a cui il conservatore deve uniformarsi; e la Commissione non ha più interesse alcuno a completare l'opera sua. Se essa si era fermata a questo punto, ciò provenne dacchè il signor ministro, che intervenne ad una conferenza, si arrestò a questo punto, e non credè di riconoscere più largamente la ragionevolezza delle nostre avvertenze.

Ora però che l'onorevole guardasigilli estende i desiderabili miglioramenti, e progetta che facciasi un passo di più nel modo da lui indicato, è lieta la Commissione di poter rendere sempre più liberale il testo della legge presente.

MARTELLI-BOLOGNINI. Io farò una semplice osservazione. Mi pare che il dire *dall'amministrazione delle gabelle* sarebbe troppo restrittivo; si potrebbe interpretare nel senso dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Col dire *direttore compartimentale delle gabelle* si aveva un'idea locale. Si potrebbe dire *amministrazione locale*, o qualche cosa di simile che non potesse far credere che ciò fosse deferito all'amministrazione centrale.

SANGUINETTI. Io ritengo che i timori espressi dall'onorevole Martelli-Bolognini non abbiano fondamento. Ciò è tanto vero, che l'amministrazione delle gabelle, come qualunque altra amministrazione in giudizio, in tutti gli atti civili è sempre rappresentata da uno degli impiegati dell'ultima scala. Così il demanio, per esempio, è rappresentato dal ricevitore demaniale per tutti gli atti giudiziari. Quindi l'amministrazione, ossia il Ministero, può non solo delegare per questa parte

l'ufficio provinciale, ma può altresì delegare un ufficio di ultima categoria.

La mia proposta pertanto non ha il senso che le vien attribuito dall'onorevole Bolognini, ossia quello di concentrare quest'ufficio nel Ministero.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come sarebbe stato combinato tra la Commissione ed il Ministero.

« La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trova estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'amministrazione delle gabelle. »

MARTELLI-BOLOGNINI. Io insisto sulla mia modificazione, cioè sull'aggiunta della parola *locale*, perchè l'amministrazione delle gabelle dipende dall'amministrazione centrale. Io non so vedere qual ragione vi sia per stabilire che si debba ricorrere a dirittura all'amministrazione centrale, per la cancellazione di una ipoteca.

A mio avviso, basta che un delegato dell'amministrazione delle gabelle risiedente sul luogo dia il consenso alla radiazione dell'ipoteca, come già faceva il direttore compartimentale.

Una voce dal banco della Commissione. Dall'amministrazione provinciale delle gabelle.

MARTELLI-BOLOGNINI. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Martelli-Bolognini propone quest'altro emendamento, cioè, invece di dire « amministrazione delle gabelle », si dica « amministrazione provinciale delle gabelle. »

SALARIS. Io tengo per la prima dizione della Commissione, e la ragione è facile a scorgersi. Le direzioni delle gabelle si chiamano direzioni compartimentali e non provinciali. Si cercherebbe invano nelle nostre leggi l'amministrazione provinciale. Quindi io credo che sia esattissima ed in armonia colle altre leggi la dizione che proponeva la Commissione, ed io voterò in favore di essa.

L'onorevole Sanguinetti colla frase generica da lui proposta introdurrebbe un equivoco in questa legge, e mi permetta di dirgli che in questo modo darebbesi campo a rimandare tutti i richiami all'amministrazione centrale, la qual cosa non è nè giusta nè vantaggiosa.

Dal momento che l'onorevole Sanguinetti stesso ammette che il consenso ha da esser dato dall'amministrazione locale, il persistere nella sua proposta sarebbe cagione che il suo concetto restasse falsato.

D'altronde mi pare che, ridotte le cose a questo punto, la questione diviene di sole parole, e non credo conveniente perdere in siffatta guisa il tempo.

Il voler sostituire alla parola *compartimentale* quella di *provinciale*, sarebbe un far discordare questa

dalle altre leggi vigenti, ed il sopprimerla affatto sarebbe una misura peggiore; dappoichè, dicendosi solamente *dall'amministrazione delle gabelle*, si lascierebbe luogo ad interpretare che il consenso per le cancellazioni delle ipoteche debba provenire dall'amministrazione centrale, quale interpretazione non sarebbe neppur consona al pensiero dell'onorevole Sanguinetti.

Sia per ciò stesso tolto ogni equivoco, e sia chiaramente espresso quello che si vuole stabilire. A togliere ogni dubbio, io credo valga la prima dizione della Commissione, cui rivolgo preghiera di mantenerla. Ma, ove la Commissione non la mantenga, io la farò mia, e la proporrò alla deliberazione della Camera.

MARTELLI-BOLOGNINI. Dichiaro che mi accosto pienissimamente all'onorevole Salaris. Io aveva cercato un'altra frase, parendo meno accetta la redazione di prima.

Aderisco adunque all'invito dell'onorevole Salaris e sto alla dizione primitiva.

SANGUINETTI. Ritiro il mio primo emendamento, poichè il mio scopo, sebbene da me si adoperassero parole diverse, era identico a quello dell'onorevole Salaris. Lo ritiro, perchè le parole *direttore compartimentale* vengono ad indicare l'ufficio che avrà le stesse attribuzioni.

Se la Camera me lo permette, chiederò alla Commissione si faccia una modificazione di forma a questo articolo.

Si dice in quest'articolo che il conservatore delle ipoteche potrà cancellare l'ipoteca allorquando l'obbligazione si trova estinta. Ma quando esiste il consenso delle parti interessate, il conservatore delle ipoteche non deve più avere l'obbligo d'investigare se l'ipoteca si trova o non si trova estinta. Mi sembra quindi che questa dizione dovrebbe essere modificata. Non fo proposte, ma sottopongo quest'osservazione al Ministero ed alla Commissione. Non vorrei che si mettesse il conservatore delle ipoteche in tale impaccio da non poter eseguire sollecitamente le disposizioni di questo articolo.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Mi permetto osservare che, appena estinta l'obbligazione, come diceva l'onorevole relatore, non c'è ragione per indugiare la cancellazione dell'ipoteca.

Ora, se omettessimo le parole « quando l'obbligazione si trova estinta, » non saprei come potrebbe suporsi il caso di permettere la cancellazione dell'iscrizione. Questa deve naturalmente avere luogo quando l'obbligazione è estinta: solo in questo caso la parte che l'ha estinta ha il diritto di ottenere immediatamente l'autorizzazione di cancellare l'iscrizione. È stata questa la ragione per cui il Ministero è venuto nel concetto di svincolare, quanto più era possibile, quest'autorizzazione, ed è venuto anche nell'idea di cancellare le parole le quali tendevano in certo modo

a sottoporre quest'autorizzazione all'avviso del pubblico Ministero.

Ciò premesso, mi pare veramente impossibile di accettare la proposta dell'onorevole Sanguinetti, di sopprimere queste parole che sono l'elemento indispensabile per quest'autorizzazione.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene ancora il primo emendamento dell'onorevole Sanguinetti, il quale consiste nel sostituire le parole *dall'amministrazione delle gabelle* alle parole *dal direttore compartimentale*?

PANATTONI, relatore. Noi manteniamo la nostra redazione. La ragione è semplice, e mi pare che l'abbia, se non confessata, almeno intraveduta anche l'onorevole Sanguinetti.

Fatto è che, quando fu studiato il progetto attuale, non era conosciuta quella proposta che oggi l'onorevole preopinante ci metteva davanti. Altronde, quando non esiste alcun'altra legge, la quale dissuoni da quella che si discute, la presentazione di un progetto del quale è incerto l'esito non formerebbe serio argomento di difficoltà alle deliberazioni da prendersi oggi. Per altro noi teniamo ferme quelle nostre frasi, inquantochè, bene esaminate, esse non mutano il concetto dell'onorevole Sanguinetti.

Infatti, se verrà una legge la quale tolga le direzioni compartimentali, surrognerà per altro qualche azienda o funzionario che ne faccia le veci; ed il sostituito compirà gli obblighi che prima spettavano al direttore del compartimento. Quindi parmi chiaro che non possa esservi difficoltà a tenere ferme le frasi da noi proposte.

Circa poi alle parole « allorquando sia estinta la obbligazione, » esse mi sembrano una garanzia troppo necessaria per l'interesse dello Stato; e la Commissione davvero non oserebbe proporle la radiazione. Esse sono un ammonimento per il direttore, e nulla più; e, se il privato, che deve presentare un semplice consenso di radiazione al conservatore, vuole ottenerlo dal direttore, ha pronto e facile il mezzo di persuaderlo, presentando a lui la ricevuta, quando esso direttore non avesse di già la comunicazione ufficiale del fatto pagamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la seguente redazione della Commissione:

« La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'erario nazionale, allorquando l'obbligazione si trova estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dal direttore compartimentale delle gabelle. »

(È approvato.)

Ora il deputato Cavallini vorrebbe aggiungere a questo articolo le seguenti parole: « senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. »

Domando se sia appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

La Commissione l'accetta?

PANATTONI, *relatore*. Noi abbiamo dichiarato che dell'ultima proposta dell'onorevole Cavallini non facciamo una questione. La reputiamo un pleonasma; perchè la sola legge amministrativa regola il modo di simili formalità, ma non lega le braccia ai cittadini per la loro difesa civile.

Quindi mi sembra che potrebbe l'onorevole Cavallini acquietarsi a questa spiegazione. Ma se poi insiste, la Commissione, benchè vi ravvisi una ridondanza, non intende farne una contesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del deputato Cavallini: « Senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. »

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 4 coll'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 5. Quando l'amministrazione fa procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto caduti in confisca, o dati in pegno, nei casi contemplati dalle leggi, per le tasse, multe e le spese, si varrà dell'opera di un contabile delle gabelle, il quale si atterrà ai modi e alle forme, che saranno prescritte con apposito regolamento, da approvarsi con decreto reale.

« Però nei casi di semplice sequestro si procederà secondo le prescrizioni dell'articolo 89 del regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con la legge 21 dicembre 1862. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le disposizioni e favori contenuti nella presente legge sono applicabili anche a vantaggio dei comuni, per la esazione delle tasse e penali a loro dovute per il dazio di consumo; salvo le convenienti diversità di forma, che saranno indicate nel regolamento suddetto. »

MICHELINI. Io approvo le disposizioni dell'articolo 6 sostituito dalla Commissione a quello del Ministero. Tuttavia mi pare che alcuni emendamenti, unicamente di forma, si potrebbero introdurre. Per esempio dove si dice: *le disposizioni e favori*, io sopprimerei quest'ultima parola, bene intendendosi che nella parola *disposizioni* sono comprese anche le disposizioni favorevoli, e direi: le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a vantaggio dei comuni... »

In secondo luogo la parola *penale* è un adiettivo, benchè in questo articolo sia adoperata a modo di sostantivo. Questo errore di lingua si può correggere dicendo: *pene pecuniarie*, o *multe*, come si è detto nell'articolo testè votato.

Finalmente le ultime parole dell'articolo che cade in discussione: *salve le convenienti diversità di forma, che saranno indicate nel regolamento suddetto*, mi sembrano non solamente inutili, ma ancora inopportune,

in quanto che noi non possiamo sapere quali diversità di forma piacerà al Governo di introdurre col suo regolamento.

Che i regolamenti si riferiscano alle leggi, cui devono dare od almeno dirigere l'esecuzione, può stare. Ma mi è sempre parso cosa assurda che le leggi si riferiscano a regolamenti. L'assurdità cresce poi quando trattasi di regolamenti ignoti.

Con queste correzioni l'articolo 6 sarebbe così concepito:

« Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a vantaggio dei comuni, per la esazione delle tasse e multe loro dovute per il dazio di consumo. »

PANATTONI, *relatore*. Quanto a togliere le parole *e favori*, noi volentieri consentiamo, perchè è bene inteso che le disposizioni di questa legge sono tutte favorevoli ai comuni, dei quali la Commissione si preoccupò.

Quanto ad usare la parola *multe* invece del sostantivo *le penali*, osserviamo che nell'articolo 3 si approvò la dizione *pene pecuniarie*. E se l'onorevole ministro ritiene che in questa materia non vi sia altro che pene pecuniarie, anche questa sarà una faccenda da conciliarsi.

Relativamente poi alle ultime parole, la Commissione è dolente di non potersi accostare colla stessa rassegnazione ai desiderii dell'onorevole Michellini. La ragione è chiara: questa legge era preparata tutta per interesse delle sole gabelle; le formalità sono relative al modo con cui si deve contenere l'amministrazione; e fra le altre cose si dice che alcune formalità saranno eseguite dall'agente gabellario o doganale. Ma noi, che trovammo imposta la legge sull'articolo 3 anche a carico dei comuni, credemmo di soccorrere ai medesimi dando loro eguali facoltà esecutive contro i debitori. Quindi rendevasi inevitabile di pensare per riguardo ai comuni stessi ad alcune forme diverse da quelle gabellarie, e che lo schema ministeriale non aveva previste.

Ed ecco il perchè andò d'accordo la Commissione col ministro, che la determinazione su procedimenti da tenersi per i comuni fosse accennata nel regolamento.

Se poi mi dice l'onorevole Michellini che egli rifugge dallo spettro dei regolamenti, e che avrà sempre una palla contraria alla proposta di essi, gli risponderò che, se in questo non sono totalmente suo germano, mi professo però quasi cugino di lui nel repugnare ai regolamenti. Ma talvolta anche di questi è manifesta la necessità.

E qui bisogna che il regolamento ci dica come si devono comportare i comuni in quanto alle forme dei loro procedimenti esecutivi; quindi mi pare che non possa esservi alcun ostacolo, e certamente non arreca alcun danno di rimettersi in questo al regolamento,

tanto più che questo dovrebbe esser fatto per decreto reale.

MICHELINI. Ringrazio l'onorevole relatore di avere accettato i miei primi emendamenti.

Quanto all'ultimo soppressivo, quantunque io creda da un pezzo che il Governo dovrebbe smettere la smania che ha di fare regolamenti, e che le leggi dovrebbero essere compilate in modo da rendere i regolamenti inutili; quantunque mi sembri che il relatore si avvicini teoricamente a questa mia opinione, tuttavia non insisto su detto mio emendamento.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Io non avrei nessuna difficoltà di aderire a due delle proposte dell'onorevole Michelini, a quella cioè (per la quale c'è anche l'adesione della Commissione) di sopprimere la parola *favori*, ed all'altra di sostituire alle parole *tasse e penali* (affinchè questo articolo non abbia una portata al di là di quella dell'articolo 3) le stesse parole dell'articolo 3; e così invece di dire *tasse e penali*, dire semplicemente *pene pecuniarie*.

In questa guisa mi parrebbe che l'onorevole Michelini potrebbe essere contento.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colle modificazioni acconsentite dalla Commissione e dal Ministero:

« Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche a vantaggio dei comuni, per la esazione delle tasse, pene pecuniarie, e spese di giustizia a loro dovute per il dazio di consumo, salvo le convenienti diversità di forma che saranno indicate nel regolamento suddetto. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 7 ed ultimo. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti contrari alla presente. »

(È approvato.)

VOTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE E RINVIO D UN ALTRO.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del disegno di legge per approvazione di una convenzione stipulata tra il Governo ed il municipio d'Ancona per la cessione a quest'ultimo del fabbricato demaniale del *Lazzaretto* da destinarsi ad uso di magazzino generale. (V. *Stampato* n° 189.)

L'onorevole relatore Briganti-Bellini Bellino è invitato a venire al banco della Commissione.

« Articolo unico. È approvata l'annessa convenzione conclusa fra le finanze dello Stato ed il municipio di Ancona, in data 12 marzo 1868, colla quale viene ceduto al municipio medesimo il fabbricato demaniale del *Lazzaretto*, per essere destinato ad uso di magazzino generale. »

La discussione è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

Ora si viene allo schema di legge: Spesa per lavori di costruzione nella salina di Lungro.

La Commissione adunque propone la reiezione di questa maggiore spesa di 83,500 lire per lavori urgenti di costruzione alla salina di Lungro, ed invece presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a concedere la salina di Lungro all'industria privata, e preferibilmente a quel municipio, ed ove ciò non potesse aver luogo in tempo breve, a presentare altro progetto di legge per quelle spese che sono indispensabili, ed utili sempre, qualunque sia l'avvenire della salina. »

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. La Camera sa che il mio collega il ministro delle finanze si trova occupato al Senato. Io ho avuto l'onore di rappresentarlo nella discussione di due leggi, per le quali non vi era difformità tra la Commissione ed il Ministero; ma trattandosi di una legge, in cui la proposta della Commissione è perfettamente in opposizione al progetto del ministro, io per verità non potrei assumere la responsabilità della discussione, ignorando assolutamente le intenzioni del mio collega delle finanze sul proposito.

Prego quindi la Camera di sospendere la discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Si metterà dunque all'ordine del giorno per un'altra tornata, in cui il ministro delle finanze possa intervenire alla Camera.

DELIBERAZIONE SOPRA UNA PROPOSTA.

PRESIDENTE. Ora verrebbe la relazione della Commissione sull'autorizzazione richiesta dal Ministero Pubblico, secondo l'articolo 56 della legge sulla stampa, per procedere contro i giornali *Il Giovine Friuli* di Udine e *L'Unità Italiana* di Milano. (V. *Stampato* n° 198.)

La Commissione respinge questa domanda di autorizzazione per le ragioni addotte nella sua relazione.

Se nessuno chiede la parola sulle conclusioni della Commissione relativamente alla domanda di autorizzazione chiesta dal procuratore del Re di procedere contro i due giornali accennati, metto a partito le conclusioni della Commissione, che sono per non accordare quest'autorizzazione.

(Sono approvate.)

ASPRONI. Sarà almeno una lezione.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.

PRESIDENTE. Ora siamo arrivati finalmente a ripigliare la discussione del disegno di legge sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

Rileggo il progetto, giacchè le discussioni che ebbero già luogo furono piuttosto questioni pregiudiziali

che intrinseche al merito del medesimo, e d'altronde sono di data antica.

(Segue la lettura.)

Nessuno chiede di parlare sulla discussione generale?

Osservo che fra i diversi emendamenti ve n'è uno che è un vero controprogetto. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno che la discussione sul medesimo si facesse nella discussione generale, onde poter preliminarmente decidere, se vogliasi fare la discussione sopra il controprogetto che è stato presentato dal deputato Bove, oppure sul disegno della Commissione.

Il deputato Bove è presente?

BOVE. Eccomi.

PRESIDENTE. Vuole svolgere il suo controprogetto?

BOVE. Io presentava un controprogetto, modificante il progetto della Commissione. Cominciata la discussione, ricorderete, o signori, che furono tali e tanti i contrasti, tali e tanti i rumori che, esempio raro, il presidente dovette coprirsi, e quindi la discussione fu interrotta.

Allora io vidi che questa forma di controprogetto non molto andava a sangue: allora fu che io ritirai il controprogetto e lo ritirai sotto l'espressa dichiarazione e riserva di riprodurlo sotto le forme di altrettanti emendamenti, come effettivamente e subito praticai, sicchè tali emendamenti voi avete già sotto i vostri occhi, in luogo del primo controprogetto.

In conseguenza io mi riservo di svolgere i presentati miei emendamenti, arrecandone gli argomenti e le ragioni, quando si verrà alla discussione dei singoli articoli della Commissione, a' quali gli emendamenti stessi si riferiscono.

PRESIDENTE. Non so veramente se sia regolare il metodo che ella propone; perchè, ripeto, ella ha presentato decisamente un controprogetto di nove articoli. Invece quello della Commissione non è che di quattro, dove si espongono idee e massime che sono ben diverse.

Ora, non è egli più regolare che la Camera dichiari nella discussione generale quale dei due progetti intenda preferire, affinchè si apra sugli articoli di questo la discussione speciale? Una volta che si sia decisa la scelta, non occorre più di ritornare sopra ogni articolo a rinnovare la discussione.

Per lo contrario, secondo il sistema di discussione che suggerisce il deputato Bove, potrebbe accadere che si ripettesse la discussione generale ad ogni articolo, sebbene la Camera non avesse consentito di accettare per base la sua proposta.

Io la prevengo di ciò, perchè il suo sistema farebbe perdere molto tempo alla Camera, senza che ne fosse avvantaggiato il suo controprogetto.

CORDOVA, *relatore*. Io voleva far rimarcare che dal momento che l'onorevole Bove consente che si apra la

discussione sul progetto della Commissione e che si propone di fare degli emendamenti articolo per articolo e delle aggiunte, è evidente che rinunzia all'intero sistema presentato da lui; e si propone di fare emendamenti come si vuol fare al progetto presentato dalla Commissione, sul quale consente che si apra la discussione.

Così mi parrebbe che ci sarebbe anche risparmio di tempo, e che si otterrebbe meglio lo scopo aprendo la discussione sull'articolo 1, e poi sentire le aggiunte e gli emendamenti che vorrà fare l'onorevole Bove.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se veramente è intenzione dell'onorevole Bove di ritirare il suo controprogetto, e poi di presentare altri emendamenti ad ogni articolo che si andrà discutendo, in tal caso non faccio più osservazione in contrario alla sua proposta; ma se invece egli mi costringe a contrapporre ad ogni articolo del progetto della Commissione uno degli articoli del suo controprogetto, credo che qualunque presidente non si troverebbe in grado di ottenerne una regolare discussione e votazione.

Prego quindi l'onorevole Bove a spiegarsi bene. Intende egli di riproporre altri emendamenti, mettendo in disparte gli articoli che figurano stampati nel suo controprogetto? Oppure di scegliere fra questi qualche emendamento e ripresentarlo al seggio della Presidenza?

BOVE. Io ho detto che ritirai il mio controprogetto, e che mi riservai, come sempre mi riservo, di opporre al progetto della Commissione i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Non mi obbliga adunque a tener conto degli articoli che ha proposto con questo controprogetto?

BOVE. No, no!

PRESIDENTE. Allora sta bene.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori potranno eseguirne le sentenze. Gli atti di pignoramento e di vendita saranno compilati dal cancelliere. »

La discussione è aperta su quest'articolo.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Sela Commissione lo credesse, si potrebbe sostituire alla parola *potranno* quella di *dovranno*.

MELCHIORRE. Bene.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che sia meglio definire l'obbligo; con questa redazione si lascia in facoltà di questi inservienti comunali d'eseguire le sentenze.

CORDOVA, *relatore*. L'articolo sarebbe in questi termini:

« Le sentenze dei conciliatori saranno eseguite dagli inservienti comunali. Gli atti di pignoramento e di vendita saranno eseguiti dal segretario comunale. »

Vi è un emendamento dell'onorevole Cancellieri, il quale rende obbligatoria l'esecuzione per atti degli inservienti comunali.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha due proposte agli articoli 1 e 2: la prima così concepita: « Le sentenze dei conciliatori saranno eseguite per ministero degli inservienti comunali; ma gli atti di vendita saranno eseguiti dai segretari comunali. »

BOVE. Il mio emendamento è questo: « Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori, ne eseguiranno le sentenze. All'effetto essi, trascorso il termine stabilito nell'articolo 162 del Codice di procedura civile, procederanno coll'assistenza di due testimoni al pignoramento dei mobili con atto compilato dal cancelliere, nel quale atto si farà menzione dell'intimazione a pagare al debitore (*Mormorio*), del costui rifiuto, del trasporto e della consegna dei mobili in cancelleria, con o senza la presenza del debitore. »

CORDOVA, relatore. La Commissione in conformità del parere spiegato dal ministro di grazia e giustizia accetta l'emendamento proposto dal deputato Cancellieri che rende obbligatoria l'esecuzione delle sentenze mentre, secondo la proposta della Commissione, era facoltativa. Però l'espressione della Commissione aveva la sua origine dall'usanza invalsa nelle provincie nostre che qualche volta il creditore faceva eseguire le sentenze dei conciliatori dall'uscieri mandamentale; non altrimenti che le sentenze dei giudici di circondario si facevano talvolta eseguire dagli uscieri del tribunale di prima istanza...

CORTESE. Domando la parola.

CORDOVA, relatore... quasi che l'interesse non fosse stato dalle due parti. Ora egli è evidente che è d'interesse del debitore non meno che del creditore che non si moltiplichino le spese, ed in conseguenza trovo ragionevole che la disposizione anzichè essere facoltativa sia precettiva.

PRESIDENTE. Ma c'è solamente questa differenza nel verbo. Accetta tutto l'articolo contrapposto dal deputato Cancellieri?

CORDOVA, relatore. L'accetta tutto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha facoltà di parlare.

CORTESE. Io prego la Camera a voler prendere in considerazione le varie proposte del deputato Bove.

La Commissione con questo suo progetto viene a stabilire che gli esecutori delle sentenze dei conciliatori siano gli inservienti comunali, e che conoscitori delle questioni dell'esecuzione siano i medesimi conciliatori. Ora egli è indispensabile che si stabilisca il modo di procedimento; ed è tanto più indispensabile inquantochè, non trattandosi di ufficiali d'una certa intelligenza, ma d'inservienti comunali, essi hanno bisogno che loro sia indicato come debbano procedere, e quest'indicazione debbe esser data loro dalla legge.

Ora a me pare che nei vari articoli proposti dal

deputato Bove, cominciando da quello di cui si discute, sia appunto tracciato il modo di procedimento, sicchè non sia rimesso ad una specie d'arbitrio dell'inserviente comunale, il quale dovrà procedere al sequestro, ma sia il modo definito dalla legge. È dunque necessario che la legge dica qualche cosa, ed io proporrei che si tenesse conto dell'emendamento proposto dall'onorevole Bove.

CORDOVA, relatore. Mi permetterò di far osservare all'onorevole proponente che l'oggetto d'una disposizione di legge di procedura non è quello di dare istruzioni agli uscieri. Si presume che l'uscieri sappia qual è il suo ministero, quali sono le formalità che deve eseguire. Se mai occorresse che si dovessero dare istruzioni agli uscieri, questo sarebbe l'oggetto d'una circolare del Ministero di grazia e giustizia, o d'una circolare del regio procuratore, ma non dovrà mai essere l'oggetto d'una disposizione di legge.

Dal momento che si dice che le sentenze dei conciliatori saranno eseguite dagli inservienti presso i conciliatori, ciò vuol dire che gli atti di esecuzione dovranno avere le forme che sono indicate dalla legge nei titoli in cui si parla degli atti di esecuzione; e siccome nel Codice di procedura civile, al titolo in cui si parla del pignoramento è indicata la necessità della presenza di testimoni, non occorre che lo stesso si ripeta nell'articolo di legge in cui si parla dell'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

BOVE. Stabilito una volta che gli inservienti comunali debbono fare il pignoramento, la questione sta nel vedere con quali forme si farà il pignoramento, se colle forme della procedura ordinaria, oppure colle forme di una procedura economica, breve e sommarissima, quale si conviene al caso, cioè alla causa dei miserabili. Volendosi che il pignoramento si faccia colle forme della procedura ordinaria, lo scopo benefico della legge è falsato.

Si metterebbe questa benefica istituzione nel caso di non poter funzionare, imperocchè voi incontrerete due ostacoli. Il primo sarebbe che, per eseguire un pignoramento colle forme della procedura ordinaria, bisogna spendere oltre le lire 30, stabilire consegnatari ed altro; ed allora vi pare, o signori, che colui il quale avrà litigato per una mezza lira, per far eseguire la relativa sentenza, per cogliere questo misero frutto di sì tenue somma, debba osservare la procedura ordinaria nel fare il pignoramento? In questo caso vedete bene che la spesa sarebbe di gran lunga superiore alla somma in litigio, ed il povero vincitore troverà più conforme ai suoi interessi il rinunciare alla sua vittoria.

D'altronde intendete bene che colla procedura ordinaria voi dovete rispettare molte formalità e molti termini: per esempio, dovete fare il pignoramento, poi dovete domandare al giudice la facoltà di vendere, e, quando l'avete ottenuta, dovete far trascorrere i dieci

giorni prima di poter vendere; e, se gli oggetti sono di natura tale da dover essere periziati, voi dovrete far procedere a questa estimazione da esperti nominati dal giudice.

Ma vi sembra che queste siano cose le quali possano essere compatibili, quando si tratta, come nel rincontro, dell'esecuzione di una sentenza di tenuissimo importo? A me pare di no. A me pare che, se per fatalità nell'esecuzione del pignoramento e nella vendita degli oggetti pignorati si vogliono seguire le norme della procedura ordinaria, certo, ripeto, lo scopo della istituzione sarà falsato e là si ridurrà alla necessità di non poter funzionare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORDOVA, relatore. Signor presidente, io credo che all'onorevole Bove non ho avuto la fortuna di dimostrarli quali erano le mie idee.

Io già non ho detto che si debba, nei giudizi dei conciliatori, sia che siano giudizi per esperimento di azione, sia che siano giudizi che sorgano in materia di esecuzione, non ho detto che si debba seguire la procedura ordinaria: io ho detto che la disposizione di un articolo di legge, che ha per oggetto d'indicare l'ufficiale ministeriale che deve eseguire le sentenze dei conciliatori, non è quella la quale deve contenere le norme necessarie per la validità degli atti dell'inserviente del conciliatore. Queste norme necessarie per la validità degli atti di pignoramento, sono state prevedute dal Codice di procedura civile. Se voi col l'articolo che viene proposto dall'onorevole Bove introduceste delle disposizioni che sono comprese nel Codice di procedura civile, fareste credere che tanti altri requisiti necessari per l'atto di pignoramento che sono pure prescritti dallo stesso Codice, e che devono esserci anche quando l'atto di pignoramento è fatto dall'inserviente, si siano voluti abbandonare.

Non credo che occorra dire in questo articolo di legge, in cui si indica unicamente chi è l'ufficiale che deve eseguire le sentenze dei conciliatori, che c'è bisogno dell'assistenza dei testimoni, mentre noi troviamo nel Codice di procedura all'articolo 594:

« L'uscieri nel fare il pignoramento deve essere assistito, sotto pena di nullità, da due testimoni che siano cittadini e residenti nel regno, di sesso maschile e maggiori di età, uno dei quali almeno sappia scrivere, non congiunti o affini del perito e dell'uscieri sino al quarto grado inclusivamente e non addetti al loro servizio. »

L'onorevole Bove indica soltanto in questo articolo 1°, nelle garanzie della validità dell'atto di pignoramento che fa l'inserviente, indica solamente i due testimoni; ma se vuole che questi due testimoni non debbano essere parenti dell'interessato, se ammette che questi due testimoni non possano essere stranieri,

non femmine, non minori di età, deve invocare quelle dell'articolo 594 del Codice di procedura civile.

Dunque io non dico che la disposizione dell'onorevole Bove non sia opportuna. È opportuna, ma vi dovrebbe aggiungere le altre disposizioni dell'articolo 594, e tante altre, per non dare a credere che siano abbandonate.

Ma se non sono abbandonate, la nostra disposizione è un pleonismo, ed i pleonismi sono i difetti peggiori che ci possano essere nelle leggi.

BOVE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola adesso spetta all'onorevole deputato Cicarelli.

Voci. Ai voti!

CICARELLI. Signori, questi emendamenti furono presentati da un anno e forse più; ai sottoscrittori di essi associai il mio nome. Dopo lunga discussione sul concetto di tali emendamenti, ci credemmo nel debito di farli aperti alla Commissione, e, se mal non ricordo, furono dalla stessa approvati in massima.

Lo scopo del nostro proposito fu di ottenere una procedura più pronta e meno costosa. Io convengo su ciò che diceva l'onorevole Cordova, cioè che la prima parte dell'articolo 1 degli emendamenti tornasse inutile, poichè alle formalità per esso richieste provvede l'articolo 594 del Codice di procedura civile; vorrei però che l'onorevole Cordova facesse buon viso all'ultima parte del predetto articolo aggiunto, mercè cui si dimanda una modificazione al sistema della procedura ordinaria. E per vero, stando alle formalità di quel Codice pei mobili pignorati, bisognerebbe avere un consegnatario e venire a quella sequela di atti e procedimenti che, come tutti sanno, assorbono quasi tutto il valore della cosa pignorata. E perchè? Perchè, fatta la vendita, a norma della procedura civile, è dovuta una indennità al consegnatario. La proposta adunque dell'articolo 1 mira precisamente a quest'obbietto, facendo sì che tornasse inutile il consegnatario, ed invece data facoltà all'uscieri esecutore, che sarebbe l'inserviente comunale, di poter trasportare i mobili pignorati in una sala della casa comunale.

Ognuno avrà osservato di leggieri che lo scopo della mia proposta sia quello della maggior possibile economia, onde prego la Camera ad accettarla; e così scomparirà il consegnatario od il custode giudiziario nei casi in cui il preciso bisogno non lo richiegga.

CORLOVA, relatore. Per quella parte dell'emendamento che è stato sostenuto dall'onorevole Cicarelli, si viene ad estendere il progetto di legge sempre nel senso di ciò che era in uso nelle provincie meridionali. Nelle provincie meridionali, per sovrani rescritti posteriori alla promulgazione del Codice di procedura civile, era stato stabilito che il segretario comunale era il depositario dei pignoramenti che si facevano per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori. Ed in-

fatti gli oggetti mobili che si potevano conservare nella casa del comune, si tenevano in altrettanti gruppi presso il segretario comunale; ma questa disposizione non era applicata in tutti i casi, e la Camera comprende che, quando si oppignoravano delle pecore e dei somari, non si potevano mettere nella casa comunale (*Si ride*); in questo caso il segretario del comune, nell'atto del pignoramento, designava un consegnatario precisamente come nel caso dell'esecuzione delle sentenze dei giudici di mandamento, e degli atti esecutivi in generale.

Dunque, se si vuol estendere a questa disposizione il principio che siano sempre conservabili nella casa comunale gli oggetti pignorati, per parte della Commissione non può trovare difficoltà; ma, in caso che la Camera facesse buon viso a questa proposta, la Commissione pregherebbe i preopinanti a non porre questa disposizione nell'articolo 1, e farne oggetto di altro articolo, dove si parla delle spese degli inservienti.

Voci. Ai voti!

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Io mi associo perfettamente all'opinione della Commissione in quanto si riferisce all'aggiunta di cui finora si è discusso. Accetterei eziandio la proposta dell'onorevole Cancellieri in quanto che nel fatto essenzialmente è conforme alla proposta della Commissione. Però mi permetta l'onorevole Cancellieri che io aggiunga le parole: *addetti ai conciliatori*, perchè il dire *tutti gl'inservienti comunali* non sarebbe adatto nè preciso.

CANCELLIERI ed altri. Sì! sì!

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Con questa particolarità non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Cancellieri, che in sostanza si contiene già nell'articolo.

CANCELLIERI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bove.

BOVE. Io intendeva riservare questa parte all'articolo 4 a quando ne verrà l'occasione.

CANCELLIERI. Accetto l'emendamento proposto dal signor ministro.

PRESIDENTE. Ove dice *inservienti comunali*, si aggiungerebbero le parole: *addetti ai conciliatori*.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Bove mantiene sempre il suo articolo?

BOVE. Lo ritiro, colla riserva di farne un articolo particolare.

PRESIDENTE. Basta, per ora non rimane più che l'articolo del deputato Cancellieri, accettato dalla Commissione colla modificazione testè introdotta.

Lo rileggo:

« Le sentenze dei conciliatori saranno eseguite per ministero dagl'inservienti comunali ad essi addetti,

ma gli atti di vendita saranno eseguiti dal segretario comunale. »

(È approvato.)

« Art. 2. I conciliatori, entro i limiti della propria competenza, decideranno le controversie sulla esecuzione delle loro sentenze. »

Qui l'onorevole Cancellieri ha pure una controproposta.

« Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori saranno decise dal conciliatore del luogo in cui si fa l'esecuzione. »

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che la Commissione concordi con me nell'accettare questa proposta.

CORDOVA, *relatore*. La Commissione non ha avuto mai pensiero diverso, avendo essa detto: « I conciliatori, entro il limite della propria competenza, decideranno, ecc. » E siccome, in materia di esenzione, il giudice competente è sempre quello del luogo in cui si fa la esecuzione, s'intenderà sempre il giudice del luogo; ma siccome la formola proposta dall'onorevole Cancellieri contiene molta chiarezza, così noi non abbiamo difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, la metto ai voti.

CORDOVA, *relatore*. Mi si fa osservare da un onorevole deputato mio vicino che vorrebbe su questo prendere la parola, che colla proposta Cancellieri sarebbero cancellate le parole *entro i limiti della propria competenza*.

Ora, siccome per le parole della propria competenza non s'intende solo la competenza territoriale, ma anche quella in ragione di materia e di valore, così l'onorevole Cancellieri non potrà disconvenire che rimangano le parole *entro i limiti della propria competenza*, dappoichè non è stato mai il pensiero della Commissione, nè presso noi era l'uso che in questioni di esecuzione, semprechè si oltrepassasse il valore del giudizio per cui è competenza dei conciliatori, si portassero davanti ad essi; così, ad esempio, nei richiami di proprietà, le azioni di rivendica degli oggetti sequestrati che potevano oltrepassare di gran lunga il valore dell'azione creditoria, per cui si faceva luogo alla esecuzione, si portavano dinanzi al giudizio superiore.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri accetta questo emendamento?

CANCELLIERI. Nelle controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori intendo bene che non si possa eccedere mai la loro competenza. In questo senso fu concepito l'articolo da me proposto, ma ad ogni modo insistendosi nell'emendamento annunziato dal relatore della Commissione, non ho difficoltà ad accettarlo.

CORDOVA, *relatore*. La Commissione insiste per le ragioni che ho testè addotte.

CANCELLIERI. Ripeto che non ho difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2 modificato :

« Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori entro i limiti della propria competenza saranno decise dal conciliatore del luogo in cui si fa l'esecuzione. »

BOVE. Perdoni, mi pare che si sia parlato ancora del richiamo di proprietà.

Voci. No! no!

CORDOVA, relatore. Ad esempio.

BOVE. Dunque questo formerà oggetto dell'articolo apposito che si legge fra i miei emendamenti

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Negli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori, confidati dalla presente legge ai cancellieri ed agli inservienti, competerà la metà dei diritti attribuiti agli uscieri di pretura dalla tariffa degli atti giudiziari in materia civile. »

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. In conformità di quello che si è detto nell'articolo primo, invece di: *ai cancellieri*, bisognerebbe dire: *ai segretari comunali*.

BOVE. Bisogna serbare tal nome *ai cancellieri* in fatto di conciliazione, perchè il funzionario che assiste qual segretario al Consiglio comunale va distinto con simile nome di segretario in tutte le funzioni municipali; ma quando egli passa ad assistere il giudice conciliatore, che pronunzia in materia contenziosa, assume il nome di cancelliere... (*Rumori*) Sì: questa è la legge. La legge sull'organico giudiziario del 6 dicembre 1864, articolo 32, vi dice che i segretari comunali faranno da cancellieri presso i conciliatori; epperò quando noi consideriamo questo ufficiale come in esercizio presso la conciliazione, bisogna chiamarlo cancelliere, poichè cancelliere lo chiama la legge, e così è in tutto il sistema organico e della procedura giudiziaria. Quando si tratta di preture, quando si tratta di tribunali, certo che non vi sono segretari, ma vi sono cancellieri, poichè nelle materie contenziose, ripeto, vi è il cancelliere, non il segretario.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole ministro?

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io non voglio entrare nel merito della questione. Si sarebbe potuto discutere quello che dice l'onorevole Bove, laddove egli avesse fatta la sua osservazione nella discussione dell'articolo, ma poichè la Camera ha votato il primo articolo parlando dei segretari comunali, bisognerà ora armonizzare l'articolo 3 coll'articolo 1.

Una voce. Allora bisognava dire *segretari comunali*.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta l'emendamento proposto dal Ministero, che consiste nel mettere *segretari comunali*, invece di *cancellieri*. Dimodochè l'articolo 3 rimarrebbe così modificato:

« Negli atti di esecuzione delle sentenze dei concilia-

tori, confidati dalla presente legge ai segretari comunali ed agli inservienti, competerà la metà dei diritti attribuiti agli uscieri di pretura dalla tariffa degli atti giudiziari in materia civile. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Articolo 4...

MUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 4 chiede la parola?

MUTI. Dovrei svolgere un mio piccolo emendamento relativamente alla spesa degli atti e delle sentenze.

Io vorrei però ritornare all'antico sistema pel quale nulla si pagava per la carta. Se la Commissione non si oppone a questo mio emendamento, cadrebbe precisamente qui il suo posto.

PRESIDENTE. Propone un articolo od un'aggiunta?

MUTI. Sarebbe un'aggiunta al terzo articolo.

PRESIDENTE. Allora la scriva e me la mandi.

MUTI. Se mi permette la svolgerò subito, perchè se la Commissione e l'onorevole ministro non le fossero propizi, non vorrei far perdere tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Troppo discreto.

MUTI. Signori, l'istituzione dei giudici conciliatori, come tutti sanno fu un omaggio... (*Bisbiglio*) Perdonino, ho da fare la genesi di questa legislazione... fu un omaggio che la novella legislazione italiana volle rendere, fra molti altri, all'abolita legislazione napoletana. Ma io non ho mai potuto trovare, altrove che nell'avidità del Governo, la ragione per la quale quest'istituzione, dopo che fu trovata buona, e buona tanto da meritare un posto nella novella procedura, se ne sia poi in molte parti sostanziali del tutto snaturato il concetto che l'informava.

Io non vi parlo di questa bastarda procedura dell'esecuzione che ora, grazie al cielo, sarebbe in buona parte emendata, ma vi parlo di un altro inconveniente ancora che, secondo me, a ripararlo, mentre non recherebbe il menomo pregiudizio alle nostre finanze, farebbe ritornare nel suo primitivo ordinamento l'istituzione in parola, cioè della spesa degli atti e delle sentenze, che fu lo scopo principale che si propose di conseguire la legislazione napoletana, e per la quale le cause che si facevano dinanzi ai conciliatori non costavano altro che pochi soldi da pagarsi agli inservienti comunali, per la redazione ed intimazione di questi atti.

Ora, io dico; subito che abbiamo fatto il più, perchè non faremo anche il meno? Perchè non ritorneremo questa istituzione al suo primiero ordinamento, e faremo rivivere quelle economie? Un povero infelice il quale deve fare causa per una lira, e forse anche per mezza (come diceva l'onorevole Bove), non deve essere posto nella condizione di non poterla fare per pochi soldi.

Queste sono le ragioni per le quali, fidando nella

giustizia e nella filantropia della Camera, ed anche in quella della Commissione e dell'onorevole ministro, io vengo a proporre questo emendamento.

BOVE. Prima di passare all'articolo 4, io credo che adesso fra il terzo ed il quarto articolo della Commissione trovi il suo posto questa mia aggiunta: « Non possono pignorarsi gli abiti che coprono il debitore e la sua famiglia, i letti necessari ai medesimi, gli strumenti necessari per l'esercizio dell'arte loro, gli utensili per coltivare il terreno. »

Noi abbiamo nel Codice di procedura civile alcune norme d'insequestrabilità; ma queste norme d'insequestrabilità alquanto larghe possono essere osservate quando si tratta di un pignoramento per una causa di miserabili persone, per una causa eccezionale? Diffatti quando si tratta di pignoramento in via ordinaria, andando l'uscire a fare il pignoramento, deve rispettare libri, forse di lusso, fino al valore di lire 500; deve risparmiare una vacca, deve risparmiare tre pecore, non deve sequestrare due capre. A me pare che un miserabile, il quale ha fatto un giudizio per due o tre lire, mentre languisce dalla fame, non debba vedere il suo debitore colla di lui vacca, colle tre pecore, colle due capre, deridere alla povertà, quando il debitore stesso non facesse altro trovare alla soddisfazione della sua obbligazione.

Quando si tratta, o signori, delle regole ordinarie, la cosa sta bene: voi andate a fare il pignoramento, dovete rispettare i libri e gli istrumenti d'arte sino a 500 lire; ma certamente questo non può essere applicabile quando si tratta di esecuzioni così tenui, ed interessanti povere persone che debbono essere soddisfatte, e che, non trovando altri oggetti a pignorare, sentono vieppiù i danni ed i pericoli della miseria.

In conseguenza io credo che, quando noi abbiamo rispettato gli abiti che coprono il debitore e la sua famiglia, i letti necessari, gli istrumenti per l'esercizio dell'arte, gli utensili per coltivare i terreni, io credo, ripeto, che avremo riservato quanto è giusto.

Io sarei troppo lieto se potessi chiamarmi autore delle idee espresse in quest'articolo: questo onore non mi compete; perchè in tutti i Codici in cui è ospitata quest'istituzione umanitaria e speciale, trovo precisamente e scolpitamente delineato il concetto di non molto largheggiare in favori verso coloro i quali debbono compiere le loro obbligazioni in pro di gente afflitta dalla miseria, poichè è la gente misera la quale è forzata a spingere in simili congiunture gli atti di esecuzione per incassare un tenuissimo avere, che forse è talvolta tutta la sua fortuna. Ed è però che ho formulato l'articolo ne' sensi e nelle forme che voi vedete.

PRESIDENTE. Prima di tutto consulterò la Camera, sull'aggiunta proposta dall'onorevole Muti, all'articolo 3. Ne do lettura:

« Ben vero gli atti e le sentenze dei sindaci conciliatori saranno redatti in carta semplice. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole deputato Muti ha fatto la sua proposta con tanta insistenza, con tanta premura, con tanto calore, che io veramente sono dolentissimo di non poterla accettare.

La Camera si rammenterà che io non ho esitato, quando si è discussa la legge di registro e bollo, a sostenere che le tasse dovessero essere le meno gravose quando si tratta di atti di conciliazione, di procedimento innanzi ai conciliatori. Ma al di là di quello che la Camera ha votato in quella circostanza io non saprei accettare alcuna riduzione, anche perchè non saprei prevederne ora le conseguenze.

Tutto quello che si può fare per questi giudicati di piccolo interesse è già stato preveduto, di modo che nel fatto le spese sono ridotte a minimi termini; ma al di là di ciò non potrei neppure assumere alcuna responsabilità nell'assenza del mio collega il ministro di finanze.

Quindi prego l'onorevole Muti a non insistere su questa sua proposta, ripetendo che io sono veramente dolente di non poterla per parte mia accettare.

MUTI. Io trovo ragionevole il dubbio dell'onorevole ministro, a motivo dell'assenza del ministro delle finanze; ma mi pare che sia cosa di sì poco rilievo, di sì poca importanza, che si può dire che si riduce a poche migliaia di lire, che potrebbe perdere la finanza facendo questa lieve facilitazione. Non dovremmo noi sospendere un'altra volta questa povera legge, ed aspettare che si trovi presente anche il ministro di finanze: per che cosa? Per qualche migliaio di lire che la finanza dello Stato potrebbe perdere?

Io credo quindi che sarebbe molto meglio di ritornare all'antico sistema della carta libera.

Del resto, se la Camera, se la Commissione crede che debba sentirsi anche il ministro di finanze, io non posso che rimettermi a questo desiderio.

Voci. La ritiri! la ritiri!

PRESIDENTE. Non la ritira?

MUTI. No.

SALARIS. Faccio osservare alla Camera che sulla proposta del deputato Muti ben può sollevarsi una questione pregiudiziale.

Recentemente noi abbiamo votato la legge di registro e bollo, ove è prescritto con qual carta si devono compiere gli atti presso i conciliatori.

Quindi, oltre a non essere certo conveniente il far entrare una questione di carta bollata in una legge che riguarda solamente l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori, vi ha già una prescrizione che il Parlamento ha votato pochi giorni sono, e sulla quale pende ancora il voto del Senato.

Ora, io non credo si possa venire di traforo con una disposizione di una legge secondaria a mutar una legge organica.

Dirò poi all'onorevole Muti che, se desidera che questa legge sia sanzionata, non deve complicarla con disposizioni che possano renderne incerta od indugiare l'approvazione.

Spero che la Camera si penetrerà di queste ragioni, e, postochè l'onorevole Muti, pregato, non intende ritirare la sua proposta, io devo pregare i miei colleghi a respingerla, ammettendo la questione pregiudiziale.

CORDOVA, relatore. La Commissione, suo malgrado, congiunge le sue opinioni a quelle del ministro. La questione è veramente finanziaria, perchè evidentemente il bollo non conferisce validità agli atti.

Mi pare che nelle circostanze finanziarie attuali, e dopo che è stata discussa e votata quella legge cui accennò l'onorevole Salaris, dopo che si è fabbricata anche espressamente la carta per questi atti, non sia il momento opportuno per far questa eccezione alla legge sul bollo. Speriamo che col tempo le condizioni nostre finanziarie siano tali da poter tentare l'esperimento di aprire questo buco alla legge sul registro e bollo. D'ordinario questi buchi non si sa di che portata o di che diametro riescano. (*Si ride*) Qualche volta queste eccezioni sono più importanti di quel che si creda, perchè sotto l'aspetto di atti di conciliatori si possono far passare molte e molte altre combinazioni che deluderebbero l'interesse della legge sul registro e bollo.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris propone la questione pregiudiziale sopra l'aggiunta del deputato Muti.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

L'onorevole deputato Bove vorrebbe intercalare fra l'articolo 3 ed il 4 il suo articolo 2 in questi termini:

« Non possono pignorarsi gli abiti che cuoprono il debitore e la sua famiglia, i letti necessari ai medesimi, gli istrumenti per l'esercizio dell'arte e gli utensili per coltivare i terreni. »

CORDOVA, relatore. L'articolo 585 del Codice di procedura civile così si esprime:

« Non possono essere pignorati:

1° Il letto del debitore, del suo coniuge, e quello dei suoi congiunti e affini che seco lui convivano;

2° Gli abiti che servono all'uso quotidiano;

3° Gli utensili necessari per preparare il cibo;

4° Le armi, le divise, e i bagagli militari degli individui ascritti a servizio militare di terra o di mare, o aggregati alla milizia nazionale;

5° I mobili materialmente annessi a un immobile, e dalla legge reputati immobili;

6° Le lettere, i registri e gli altri scritti di famiglia. »

Si vede che l'emendamento dell'onorevole Bove muoveva da quel primo suo sistema per cui credeva che le

disposizioni del Codice di procedura non fossero applicabili ai conciliatori.

Voci. Lo ritira.

PRESIDENTE. È ritirato.

Passiamo ora all'articolo 4:

« In mancanza o impedimento del conciliatore, ne esercita le funzioni il sindaco o, in suo difetto, l'assessore anziano. »

BOVE. Del mio controprogetto avvi parimente altro articolo che farebbe seguito al precedente...

PRESIDENTE. A quale precedente?

BOVE. Al terzo.

PRESIDENTE. Allora ce n'erano due.

BOVE. Ce n'erano e ce ne sono due.

In detto altro articolo aggiunto si legge così: « Non si potrà produrre richiamo di proprietà di mobili pignorati se non fra due giorni da quello del pignoramento mercè chiamata all'udienza del debitore del pignorante, e colla produzione dei documenti o dei testimoni. Il conciliatore provvederà immediatamente sul merito, qualunque sia il valore degli effetti reclamati. »

« Rigettandosi la domanda, l'attore sarà condannato alle spese, e ad una multa ne' limiti del secondo capoverso dell'articolo 464 del Codice di procedura civile. »

Questa disposizione di legge è più che necessaria, perchè, come la Camera sa, il reclamo di proprietà sospende l'esecuzione. Se non si provvede bene al caso di ovviare ai danni che ne possono dipendere, abusandosi di siffatta facoltà, e se si vuole altronde che non si possano discutere e giudicare questi reclami di proprietà se non nelle vie ordinarie, passeranno mesi, e passeranno anni per procedere alla vendita de' tenui oggetti pignorati.

Ecco perchè si richiede una disposizione speciale pei reclami di proprietà. Diversamente lo scopo della legge sarà falsato.

Se non si stabilisce una procedura sommaria e celere onde allontanare gli ostacoli e le cavillazioni, vede bene la Camera che questa legge che salutiamo, che abbracciamo come la più benefica ed umanitaria istituzione, rimarrà frustrata ed infruttuosa.

Ecco perchè, ritirando gli altri, mantengo quest'emendamento.

CICAPPELLI. Per rendere breve la discussione, per renderla meno noiosa, e per evitare la manifesta impazienza della Camera, mi rivolgo all'onorevole Bove, e gli fo calde premure perchè non insista ulteriormente sul progetto da lui presentato, altrimenti ho timore che, col desiderio lodevole di avere tutto un sistema compiuto sulla materia in esame, non si ottenga cosa alcuna.

Pregherei anzitutto il deputato Bove a lasciare che si discuta l'articolo 4. Ho presentato un emendamento, accettato dalla Commissione, intorno agli oggetti pignorati e per la custodia dei medesimi. Dopo che sarà

votato questo mio emendamento, si potrà discutere l'argomento che preme all'onorevole Bove, e sul quale ho anch'io qualche osservazione a fare nello stesso senso. L'articolo cui egli accenna, trova posto immediatamente dopo quello da me mentovato.

PRESIDENTE. Per tal modo verrebbe posposto all'articolo 4, e così pure l'articolo di cui parlava testè l'onorevole Bove.

BOVE. Purchè non sia pregiudicato.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei la Camera di sospendere la sua deliberazione su quest'articolo 4; o meglio, io amerei che quest'articolo non facesse parte di questa legge.

L'articolo 4 ha avuto origine, a senso mio, da un inconveniente che ora si verifica relativamente a coloro i quali debbono sostituire i conciliatori, quando essi mancano. La legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce che, in mancanza o impedimento del conciliatore, ne farà le veci il conciliatore viciniore. Ora è accaduto in pratica che spesso il conciliatore viciniore non che far le veci del conciliatore che manca, non compie neppure il suo ufficio, particolarmente in talune provincie dove questa istituzione non ha preso ancora profonde radici. Però io pensando di trovar modo a che quest'inconveniente sparisse, ho già proposto alla Camera di far sostituire il conciliatore dal pretore...

(Vari deputati domandano la parola.)

Io non intendo ora di sostenere questa tesi, anzi dico che non sarebbe questo il momento opportuno di esaminarla e quindi di discutere quest'articolo.

Comprendo anch'io le difficoltà che si possono incontrare nel sostituire il pretore al conciliatore in caso di mancanza di quest'ultimo, ma la Camera comprenderà pure le difficoltà a cui si può andare incontro, quando per avventura si dovesse sostituire al conciliatore il sindaco od un assessore.

Bisogna persuadersi che il conciliatore in sostanza è un magistrato, e che un assessore potrebbe naturalmente non avere quelle qualità che sono indispensabili per un magistrato.

Adunque, siccome trattasi di una questione alquanto grave, se noi vogliamo che questa legge raggiunga il suo scopo, ossia che sia adottata dalla Camera ed abbia il voto anche del Senato, io prego la Camera a sospendere qualunque discussione sull'articolo in parola, e rimandarla all'epoca in cui sarà discusso il progetto di legge sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bove.

BOVE. L'onorevole guardasigilli diceva che saria conveniente di sospendere i provvedimenti intorno alla supplenza dei conciliatori in caso di loro difetto. Ei dice che sarebbe cosa legale di far surrogare i conciliatori che mancano, dal pretore.

Questa sarebbe una provvidenza troppo fortunata

per i pretori! Sarebbero distinti e felicitati nientemeno che dall'alto onore della promozione di supplire i conciliatori!

Io non entro a conoscere se il conciliatore fosse un elemento municipale, ovvero un elemento giudiziario; ma pare che possa ritenersi piuttosto un elemento municipale, come sempre si è riputato, anzi che un elemento giudiziario, perchè sono i Consigli comunali che propongono con loro terne i giudici conciliatori.

Quindi a me sembra che ci sarebbe una specie di miscela tra l'elemento giudiziario e l'elemento comunale.

Supponendo altronde che mancassero in diversi comuni i diversi conciliatori, allora il pretore dovrebbe espletare non solamente le cause mandamentali sue proprie, ma ancora le cause di tutti gli altri comuni di competenza dei conciliatori! Altronde, quando noi abbiamo stabilito che sono gl'inservienti ed i segretari comunali gli organi di servizio, gli organi di esecuzione degli atti dei conciliatori, ne segue che se voi volete ai conciliatori surrogare i pretori, saranno gli inservienti ed i segretari comunali che insieme alle parti si dovranno recare alla sede della pretura, sovente in non poca distanza, per assistere all'udienza del pretore-conciliatore; e saranno gli stessi inservienti comunali che dovranno fare le citazioni a comparire innanzi ai pretori-conciliatori, ed altri atti che non saprebbero definirsi, se con la procedura delle preture o della conciliazione. Ecco gli scontri ed i garbugli, quando non si vogliono seguire i principii!

Del rimanente, io, benchè contrario alla sospensione proposta dal guardasigilli, mi rimetto nondimeno alla saviezza della Camera, perchè, al riguardo, prenda le determinazioni che crederà più confacenti alla giustizia ed alla ragione.

CICARELLI. Ho dimandato la parola per pregare l'onorevole Bove e la Camera ad accettare la soppressione di questo articolo, come proponeva l'onorevole ministro, poichè il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario provvede già a questo caso; e per ora possiamo chiamarci soddisfatti della legge in vigore.

Nella discussione sul nuovo progetto sono sorte gravi questioni intorno a questo argomento. Non posso dire le opinioni diverse, ma le questioni furono gravi.

Dico soltanto che alla quasi unanimità è stata respinta la proposta onde si voleva che il conciliatore venisse supplito dal sindaco o da un assessore municipale.

Dunque, per non imbarazzare maggiormente la discussione di questo articolo, e poichè domani (dico domani in un senso un po' lungo) il nuovo riordinamento sarà votato, quindi provveduto più opportunamente al caso in esame, se per ora non sia bastevole quella disposizione già esistente, sarà nel nuovo riordinamento giudiziario introdotta ogni altra necessaria modificazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Io aveva chiesto la parola per indirizzare una preghiera all'onorevole Bove, il quale, avendola esaudita, non credo avere più bisogno di parlare.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione è d'accordo col ministro per eliminare l'articolo 4?

CORDOVA, relatore. Il relatore non può fare a meno di esternare il suo desiderio che l'articolo 4 sia ammesso, appunto perchè esso crede veramente opportuno il provvedere a supplire il conciliatore ove manca, e non costringere i litiganti, per certe piccole somme, ad accorrere presso il conciliatore vicino; ma nello stesso tempo non può non manifestare alla Camera che la maggioranza della Commissione si accosta al voto del signor ministro e che acconsentirebbe alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Adesso verrebbe l'articolo proposto dal deputato Cicarelli che prenderebbe il numero 4.

« Gli effetti pignorati saranno depositati nella casa comunale, a meno che non ne siano capaci, nel qual caso sarà destinato un custode dal segretario del comune; il custode avrà diritto ad un'indennità da determinarsi dal conciliatore. »

L'onorevole Cicarelli ha facoltà di parlare.

CICARELLI. La Commissione aveva espresso il desiderio di accettare questa mia proposta.

Il dubbio o l'equivoco è sciolto dal secondo comma, ossia dall'ultima parte dell'articolo, dove è detto: « nel qual caso saranno dati ad un custode scelto dal segretario comunale. »

Siccome or ora avvertiva l'onorevole relatore esservi oggetti da non potersi custodire nella casa del comune, disegnando l'asino ed il bue, così era naturale che per essi non si potesse fare a meno del custode giudiziario.

Io, per tradurre in fatto l'espressione dell'onorevole relatore, ho detto: « a meno che non ne siano capaci, » poichè l'asino non si può mettere nella stanza del sindaco. (*ilarità*)

L'ultimo inciso poi dell'articolo provvede ad un caso indispensabile; poichè, se non si determini quale indennità debba concedersi a questo custode potrebbe agevolmente nascere qualche serio inconveniente od assurdo, ed è che per quattro polli o per un asino pignorati, il custode giudiziario per indennità avesse diritto al doppio del valore di essi. Sarebbe il vero caso di dire tutto è stato assorbito dal consegnatario! Ciò è la conseguenza inevitabile del sistema del Codice di procedura civile; ed è per siffatte ragioni che io insisto di rimettere al conciliatore la liquidazione della indennità, da farsi *judicio boni viri*, e non mai con le norme del giure comune.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Cicarelli, testè letto, è appoggiato.

(È appoggiato.)

CICARELLI. Per togliere l'equivoco direi: « che siano capaci di essere conservati. »

PEPE. Allo scopo di eliminare ogni ambiguità intorno al significato dell'articolo presentato dall'onorevole Cicarelli, io ne proporrei una nuova redazione in questi termini:

« Gli oggetti pignorati saranno depositati e custoditi nella casa comunale a cura del cancelliere... »

DI SAN DONATO. Si è detto segretario.

PEPE. Questo è indifferente.

« ... eccetto il caso in cui la loro custodia o manutenzione esiga l'opera di un consegnatario. »

CICARELLI. Ma questo è troppo generico.

PEPE. Dico: « quando esiga l'opera di un conservatore. » Mi par chiaro.

PRESIDENTE. Se vuole ch'io lo metta ai voti, lo invii al banco della Presidenza per iscritto.

Intanto l'onorevole Cicarelli avrebbe modificato in questo modo il suo articolo:

« Gli effetti pignorati saranno depositati e custoditi nella casa comunale, a meno che siano tali da doverli affidare ad un custode, nel qual caso sarà destinato un custode dal segretario del comune. Il custode avrà diritto ad un'indennità da determinarsi dal conciliatore. »

L'onorevole Pepe sarebbe soddisfatto di questa redazione?

PEPE. Soddissfattissimo, e perciò ritiro quella da me proposta.

PRESIDENTE. In tal caso metto ai voti il nuovo articolo del deputato Cicarelli come è stato modificato.

(È approvato.)

Così la discussione su questa legge sarebbe terminata.

CICARELLI. No, verrebbe un altro articolo, quello dell'onorevole Bove, ed è l'articolo 3 del suo progetto, il quale è di qualche importanza pratica come ho dichiarato dapprima.

PRESIDENTE. Lo leggerò:

« Non potrà prodursi richiamo di proprietà de' mobili pignorati se non fra due giorni da quello del pignoramento, mercè chiamata all'udienza del debitore e del pignorante, e con la produzione dei documenti o testimoni. Il conciliatore provvederà immantinenti sul merito, qualunque sia il valore degli effetti reclamati. Rigettandosi la dimanda, l'attore sarà condannato alle spese e ad una multa nei limiti del secondo capoverso dell'articolo 464 del Codice di procedura civile. »

L'onorevole Commissione lo accetta?

CORDOVA, relatore. I deputati che sono più avvezzi a sentire i benefizi dell'istituzione dei conciliatori debbono, a mio credere, tenersi contenti che, per effetto degli articoli votati di questo progetto di legge, sia quasi intieramente restituito in vigore il sistema vigente prima dell'attuale Codice di procedura civile;

ed io crederei che non dovessero spingere i loro desideri tant'oltre da voler ottenere anche per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori delle prerogative, delle leggi eccezionali, che potrebbero pregiudicare dei diritti legittimi che non erano in modo alcuno stati pregiudicati dalla legislazione precedente delle Due Sicilie, quella a cui tutti eravamo avvezzi secondo le norme ordinarie, e che mi sembra la più ragionevole e la più plausibile.

L'azione di richiamo di proprietà dell'oggetto pignorato da colui che se ne ritiene, e che, dobbiamo presumere, ne è il proprietario, si può spingere fintantochè l'oggetto non è stato venduto giudiziariamente. L'azione del richiamo della proprietà si può portare innanzi fintantochè l'oggetto non è venduto; quando è venduto, si risolve in azione sul prezzo dell'oggetto stesso. Ora, perchè vorremo per i conciliatori stabilire una regola eccezionale, una regola la quale varrebbe a pregiudicare un diritto vero, un diritto che la legge ha voluto tutelare? Perchè può benissimo darsi il caso che, nell'occasione in cui s'intende sequestrare, in cui si vuol pignorare l'oggetto appartenente ad un fattore di campagna, si metta nelle mani della giustizia quello di un proprietario che si può trovare così lontano da non avere, nello spazio di due giorni, la notizia che il suo oggetto fu pignorato, e di non potere così sperimentare la sua azione di richiamo dell'oggetto stesso, per sottrarlo dalle mani della giustizia e ricuperarlo.

Ma si dice: i richiami di proprietà ordinariamente si fanno all'oggetto d'impedire che l'esecuzione della sentenza abbia effetto di fare sfuggire dalle mani della giustizia l'oggetto che sta sequestrato; ma noi, o signori, per impedire un inconveniente non dobbiamo tagliare i nervi all'esperimento di un diritto legittimo, di quel diritto che la legge ha voluto tutelare, quando ha stabilito che possa esservi l'azione di richiamo della proprietà. Se la legge, in vista dell'inconveniente possibile, in vista dell'abuso che si può fare dell'apparenza di questo diritto, avesse voluto abbandonare il diritto stesso, non avrebbe dato azione (se pure questo assurdo si può immaginare) al terzo proprietario di reclamare l'oggetto che è stato pignorato nell'interesse di un debitore.

Quindi, anche quando si volesse venire ad una disposizione eccezionale, il termine di due giorni mi sembrerebbe ristrettissimo. Mi pare poi anche che in questa materia sia impegnato un principio supremo che bisogna rispettare, vale a dire di dare i mezzi al proprietario, i cui oggetti sono stati pignorati per conto di un terzo debitore altrui, di poterli avocare a sè fintantochè questi oggetti sono nelle mani della giustizia, fintantochè non sono passati legittimamente nelle mani di un terzo. Io non credo che si debba defraudare questo diritto; nè perchè può essere pretesto, come tutte le cose umane possono esserlo, per frodare l'interesse del creditore, si dovrà defraudare dell'espe-

rimento della sua azione il proprietario vero, che può avere un diritto effettivo e legittimo. Che se poi il richiamo della proprietà non sia fondato; se colui che lo fa, non è stato che un complice del debitore, la legge ha già provveduto, ha stabilito che paghi i danni, gl'interessi e le spese e persino sia condannato alla multa. Perchè adunque, o signori, dovremo restringere a due giorni soltanto il diritto di richiamo della proprietà?

CICARELLI. La questione sarebbe grave; non vorrei impegnare la Camera in una lunga discussione; quindi tanto io che l'onorevole Bove ritiriamo questo articolo. E, tenendo la parola, pregherei la Commissione ad accettare un altro articolo che riguarda l'esecuzione delle sentenze... (*Segni d'impazienza e rumori*) Perdonino, questo è interessante: abbiamo fatto tanto; non è gran cosa, nè fastidiosa, che sull'obbietto si spendano ancora due altri minuti. Non so comprendere questa impazienza in argomento di moltissima importanza. Non dovete poi dolervi se il dettato delle leggi non sia preciso!

Quale è l'oggetto di questa legge? Di provvedere all'economia; ma, secondo la legge esistente, quando si è fatta una lite per 5 lire, quando si è fatto il pignoramento, si deve mandar a chiamare l'usciera del mandamento per fare la vendita.

Ora, quando abbiamo detto che il cancelliere fa tutte quelle operazioni, l'inserviente comunale fa la procedura, parrebbe anche regolare che si dicesse che la vendita degli oggetti pignorati sia fatta per mezzo dell'inserviente comunale. (*Rumori*)

CANCELLIERI. Prego l'onorevole Cicarelli di ritirare la sua proposta, perchè fu già provveduto.

CICARELLI. Perdoni. Ho avuto prima i chiarimenti necessari, per cui, risultando inutile la mia proposta, la ritiro.

PRESIDENTE. Dichiaro dunque terminata la discussione di questa legge.

RISULTAMENTO DELLA VOTAZIONE SU DUE PROGETTI DI LEGGE

Ora, do comunicazione alla Camera del risultamento della votazione sui due seguenti disegni di legge:

Aumento del servizio postale marittimo fra Brindisi ed Alessandria d'Egitto.

Presenti	213
Votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	195
Voti contrari	17
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Spesa per la costruzione di un tronco di rettifica della strada nazionale sannitica.

Presenti	213
Votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	164
Voti contrari	48
Si astenne	1

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze riguardanti i crediti gabellari;

Convenzione col municipio di Ancona per la cessione del fabbricato demaniale del lazzeretto;

Esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

2° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

3° Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze;

Discussione dei progetti di legge:

4° Spesa per lavori di costruzione nella salina di Lungro;

5° Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.